Nel procedimento 5/78,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht (tribunale finanziario) di Münster, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA MILCHFUTTER GMBH & CO., con sede in Diepholz,

e

HAUPTZOLLAMT (ufficio doganale principale) DI GRONAU,

domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, rispettivamente, al metodo di determinazione del tenore di lattosio delle preparazioni foraggere importate dai paesi terzi, in relazione all'ammontare degli importi compensativi monetari (i.c.m.) riscossi su dette preparazioni,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: M. Sørensen, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocate genrale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

La ditta Milchfutter GmbH & Co., con sede in Diepholz, nelle date 14 e 20 gen-

naio, nonché 19, 20, 25, 26 e 27 marzo 1975, importava nella Repubblica federale di Germania dai Paesi Bassi diverse partite di mangime per vitelli sostitutivo del latte (preparazioni foraggere), con un tenore in peso di amido inferiore al 10 % (voce 23.07.B.I.a) della TDC).

Essa faceva sdoganare le suddette merci presso l'Ufficio doganale di Oeding, dichiarandole come appartenenti alla voce 23.07.B.I.a) 3 della TDC (preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali, contenenti amido, con tenore di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % del peso).

L'Ufficio doganale, da parte sua, classificava la merce sotto la voce 23.07.B.I.a) 4, in considerazione del tenore di prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % del peso. Il che risultava dall'applicazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823 — «che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» (GU n. L 151, pag. 3) — il quale articolo dispone che il tenore di prodotti lattiero-caseari delle merci appartenenti alla sottovoce ex 23.07.B viene determinato applicando il coefficiente 2 al tenore di lattosio, per quintale del prodotto di cui trattasi, e dal regolamento della Commissione 9 agosto 1968, n. 1216, «che determina il metodo per la constatazione del tenore in lattosio degli alimenti composti per animali importati dai paesi terzi» (GU n. L 198, pag. 13).

L'Ufficio doganale d'Oeding, per le importazioni effettuate nel gennaio 1975, riscuoteva quindi i.c.m. pari a DM 169,90 anziché DM 127,40 e, per le importazioni effettuate nel marzo 1975, DM 149,40 anziché DM 112,10 la tonnellata di peso netto.

Opposizioni esperite dall'attrice contro il provvedimento venivano respinte dall'Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) di Gronau, il 25 agosto 1975.

Il 19 settembre 1975, la Milchfutter impugnava detto provvedimento avanti il Finanzgericht (tribunale finanziario) di Münster; questo con ordinanza della IV Sezione 29 settembre 1977, ha deciso, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

«1. Se l'ammontare degli importi compensativi monetari da riscuotere su preparazioni foraggere (voce 23.07.B.I.a) 3 oppure voce 23.07.B.I.a) 4 della TDC) importate nella Repubblica federale di Germania dai Paesi Bassi nel periodo gennaio-marzo 1975 andasse determinato in funzione del "tenore in prodotti lattiero-caseari" risultante dall'applicazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823 (GU n. L 151, pag. 3), e dell'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 9 agosto 1968, n. 1216 (GU n. L 198, pag. 13).

2. In caso di soluzione negativa della questione sub 1): Se si debba tener conto del tenore "effettivo" di prodotti lattiero-caseari.

3. In caso di soluzione affermativa della questione sub 2): Se il diritto comunitario stabilisca il metodo da usare per l'accertamento del tenore effettivo di prodotti lattiero-caseari.

4. Se, nell'ambito del sistema importi compensativi monetari, la classificazione doganale operata dallo Stato membro esportatore sia vincolante per lo Stato membro importatore.»

L'ordinanza del Finanzgericht di Münster è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 5 gennaio 1978.

Giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, il 9 marzo 1978, e la Milchfutter, attrice

nella causa principale, il 15 dello stesso mese.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 12 aprile 1978, la Corte, a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, ha disposto la rimessione della causa alla Seconda Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La *Milchfutter GmbH & Co.*, attrice nella causa principale, sottolinea che la controversia si propone di accertare se i mangimi, consistenti in preparazioni foraggere sostitutive del latte, rientrino nell'ambito della voce doganale 23.07.B.I.a), nella sottovoce n. 3 o nella sottovoce n. 4, dato che la differenza tra queste risiede nel tenore di prodotti lattiero-caseari. È stato provato, nella causa principale, che le merci di cui trattasi avevano un tenore in peso di prodotti lattiero-caseari inferiore al 75 %. Trattasi di accertare se detto tenore effettivo sia irrilevante e se si debba unicamente aver riguardo al tenore fittizio, calcolato, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 823/68.

a) Va risolto in senso negativo il quesito del se l'ammontare degli i.c.m. da applicarsi negli scambi intracomunitari vada determinato dal tenore di prodotti lattiero-caseari, risultante dall'applicazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 823/68 e dell'art. 1 del regolamento n. 1216/68.

L'art. 11 del regolamento n. 823/68 è una pura e semplice norma di prelievo. Il regolamento n. 823/68 si bassa sull'art. 14, n. 6, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148, pag. 13); tale disposizione d'autorizzazione figura nel titolo III, che riguarda esclusivamente il regime degli scambi coi paesi terzi.

La singolarità del calcolo del prelievo risulta chiaramente nel preambolo del regolamento n. 823/68: esso viene effettuato in considerazione «di un tenore in amido e di un tenore in prodotti lattiero-caseari fissati forfettariamente». Va a tal fine fissato «il tenore più piccolo possibile in amido ed in compenso il tenore più grande possibile in prodotti lattiero-caseari». Questa norma esprime chiaramente l'idea di protezione che il metodo di calcolo adottato deve realizzare. Il preambolo del regolamento n. 823/68 mostra inoltre che gli ingredienti lattiero-caseari hanno sul costo di produzione un'influenza molto maggiore degli ingredienti cerealicoli; è il motivo per cui l'art. 11, n. 1, applica il coefficiente 2 al tenore di lattosio, ai fini della determinazione del tenore di prodotti lattiero-caseari delle merci appartenenti alla sottovoce ex 23.07.B. Ciò facendo, il Consiglio stabiliva, per il prelievo, una base di riscossione che esula dal sistema della tariffa doganale: la classificazione doganale del prodotto che rientra nella sottovoce ex. 23.07 si effettua in base al suo tenore effettivo di prodotti lattiero-caseari, mentre il regolamento n. 823/68 stabilisce come criterio il tenore fittizio, facendo così prevalere, per il calcolo del prelievo rispetto ai paesi terzi, il tenore di prodotti lattiero-caseari più alto possibile, allo scopo di garantire un'adeguata protezione del mercato comunitario.

Per la fissazione delle restituzioni, a norma del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 876, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative al versamento delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro ammontare (GU n. L 155, pag. 1), la Commissione tiene conto del tenore effettivo di prodotti lattiero-caseari.

Le norme particolari relative ai prelievi non sono affatto determinanti ai fini della classificazione doganale secondo le norme generali per l'interpretazione della TDC. Benché l'art. 19 del regolamento n. 804/68 disponga che la classificazione dei prodotti appartenenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è regolata dalla norme adottate per l'applicazione della tariffa doganale comune, tale classificazione vale solo per la riscossione dei dazi doganali e non ha se non carattere indicativo per la riscossione del prelievo.

Tali principi valgono pure per il calcolo della compensazione monetaria. Gli i.c.m. non hanno le medesime finalità del prelievo: questo svolge una funzione di protezione nell'ambito della preferenza comunitaria, laddove gli importi compensativi hanno natura correttiva delle variazioni del tasso di cambio la cui instabilità, in un sistema d'organizzazione di mercato basato su prezzi comuni, è atta a provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli. Non è conforme allo scopo degli i.c.m. che le merci vengano classificate secondo le medesime disposizioni, in particolare secondo la medesima nomenclatura doganale, sia per la riscossione dei prelievi che per quella degli i.c.m. L'art. 11 del regolamento n. 823/68 contempla esclusivamente il calcolo del prelievo; gli i.c.m. non devono superare gli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza dei provvedimenti monetari sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono contemplate misure d'intervento. I mangimi, consistenti in preparazioni foraggere sostitutive del latte, costituiscono un prodotto derivato ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazioni delle monete di taluni Stati membri»; tenuto conto della finalità e delle disposizioni di detto regolamento, il calcolo della compensazione alla frontiera non va quindi effettuato in base al tenore più alto possibile di prodotti lattiero-caseari, ma tutt'al più in base al tenore effettivo. Questa constatazione è particolarmente valida quando il metodo di calcolo del tenore di lattosio di mangimi, consistenti in preparazioni foraggere sostitutive del latte, metodo contemplato dal regolamento n. 823/68, porta inevitabilmente a risultati inesatti nel caso in cui il prodotto contenga pure siero di latte in polvere.

Il regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, che definisce le modalità d'applicazione degli i.c.m. (GU n. L 139, pag. 37), distingue fra l'applicazione di tali importi negli scambi coi paesi terzi e la loro applicazione negli scambi intracomunitari. Per i primi, esso dichiara fra l'altro valide le disposizioni sulla riscossione dei dazi doganali o dei prelievi all'importazione; gli scambi intracomunitari non costituiscono oggetto di una norma del genere. Non si lede così il principio secondo cui la classificazione doganale d'una merce da parte dell'Ufficio doganale va effettuata prescindendo dalla sua origine. La classificazione doganale dipende dalle caratteristiche e dalle proprietà obiettive della merce; una deroga può certamente risultare da circostanze eccezionali, come un particolare calcolo del prelievo, ma tali circostanze speciali hanno in ciascun caso natura d'eccezione e valgono solo nell'ambito entro cui sono state espressamente contemplate. Per la riscossione degli i.c.m. negli scambi intracomunitari, manca qualsiasi riferimento diretto o indiretto all'art. 11 del regolamento n. 823/68.

In ogni caso, qualora sussistesse un riferimento del genere, il calcolo della compensazione monetaria per i mangimi sostitutivi del latte secondo l'art. 11 del regolamento n. 823/68 costituirebbe violazione del divieto di discriminazione e dell'obbligo d'applicare metodi di calcolo uniformi, di cui all'art. 40, n. 3, del Trattato.

La Milchfutter e la società esportatrice olandese subirebbero, nel caso di specie una discriminazione rispetto ai produttori tedeschi di magimi identici se, all'esportazione o all'importazione di detti mangimi, dovessero versare una compensazione monetaria non solo per il tenore effettivo di prodotti lattiero-caseari, ma anche per il tenore fittizio. La differenza è notevole; essa costituirebbe una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale e non potrebbe considerarsi come un correttivo delle variazioni dei tassi di cambio instabili.

Del resto, secondo l'art. 40, n. 3, 3° comma del Trattato, la politica comune dei prezzi deve basarsi su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. Il sistema della compensazione monetaria, di per sé già incompatibile col principio dei prezzi uniformi, va limitato al tenore effettivo di prodotti lattiero-caseari.

b) La seconda questione va risolta affermativamente. La Corte di giustizia ha affermato che, nell'interesse della certezza del diritto e dell'attività amministrativa, le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti devono fornire il criterio determinante per la loro classificazione nella TDC, fatte salve le indicazioni o circostanze speciali che implichino altri criteri. Il capitolo 23 della TDC, ed in particolare le note complementari a tale capitolo, non contengono alcuna indicazione di classificazione in deroga.

c) La determinazione del tenore di prodotti lattiero-caseari d'un mangime sostitutivo del latte va effettuata secondo i procedimenti ed i principi riconosciuti dalla chimica e dalla tecnica chimica. Nel caso concreto, l'uso dei metodi d'analisi armonizzati nell'ambito della direttiva del Consiglio 20 luglio 1970 — relativa all'introduzione di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170, pag. 2) — consente di provare chiaramente ed in maniera irrefutabile che i mangimi di cui trattasi nella causa principale contengono meno del 75 % di prodotti lattiero-caseari: la somma dei tenori di zucchero, ad esclusione del lattosio, di grassi e di amido supera il 25 %, di guisa che il tenore di prodotti lattiero-caseari è necessariamente inferiore al 75 %.

d) La società esportatrice olandese ha ottenuto la restituzione da attribuire nell'ambito del sistema della compensazione monetaria per la voce doganale 23.07.B.I.a) 3 della TDC, mentre gli uffici doganali tedeschi, per la riscossione della compensazione alla frontiera, si sono basati sulla voce 23.07.B.I.a) 4, per la quale è contemplata una compensazione nettamente più elevata. La Commissione si rende conto di queste difficoltà: essa ha modificato il regolamento n. 1380/75 col regolamento 11 luglio 1977, n. 1556 (GU n. L 173, pag. 10), che impone in particolare agli interessati di fornire, al momento dell'adempimento delle formalità doganali per la messa in libera pratica, tutte le indicazioni necessarie al calcolo dell'i.c.m. Detto regolamento non intacca il principio secondo cui la classificazione determinante è quella dello Stato membro esportatore. Questo principio trova la sua ragion d'essere nel fatto che il controllo dello Stato membro esportatore è molto più preciso ed efficace del controllo effettuato nello Stato membro importatore, che l'importo compensativo monetario può, a norma dell'art. 2 bis del regolamento n. 974/71, esser pagato dallo Stato membro esportatore e che appare auspicabile, nel settore degli i.c.m., applicare il principio, che si desume fra l'altro dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di polizia sanitaria, che sono determinanti le analisi effettuate nel paese di spedizione.

La *Commissione delle Comunità europee* osserva innanzitutto che il regolamento della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, che fissa gli importi compensativi

monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU n. L 57, pag. 2), vigente al momento delle importazioni di cui trattasi nella causa principale, non si serve d'una nomenclatura autonoma, ma si basa sulle descrizioni delle merci della TDC che coincidono con quelle della nomenclatura dei prelievi. Per quanto riguarda la riscossione dell'i.c.m. nei confronti dei paesi terzi, le disposizioni da applicarsi sono quelle vigenti in materia di percezione dei dazi doganali o dei prelievi, giusta l'art. 6 del regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1463, che reca modalità d'applicazione degli i.c.m. (GU n. L 146, pag. 1) e l'art. 6 del regolamento n. 1380/75.

a) La distinzione operata nella classificazione delle diverse preparazioni foraggere di cui alla voce 23.07 della TDC deve cercare di conciliare esigenze amministrative ed economiche contraddittorie con la peculiare natura di dette merci e con le possibilità limitate che offrono, per individuarle, le tecniche di analisi.

Nell'ambito dei regimi comuni di prezzi vigenti per i prodotti agricoli, non si può non imperniare la classificazione doganale sulla percentuale di prodotti lattiero-caseari contenuti nella preparazione foraggera: oltre ai prodotti cerealicoli, l'elemento più rilevante per il valore e per la formazione dei prezzi di queste preparazioni foraggere è il quantitativo di ciascuno dei prodotti lattiero-caseari (latte magro in polvere, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente privato dello zucchero, siero di latte dolce in polvere, latte in polvere fermentato, latticello, lattosio, caseina, proteina del latte) in esse contenuti.

La classificazione doganale d'una determinata merce al fine della riscossione degli importi compensativi incombe agli uffici doganali dello Stato membro importatore. Questi non possono effettuarla a partire da una merce diversa da quella loro presentata in concreto per le formalità d'importazione; essi sono tenuti a differenziare i mangimi in funzione delle loro caratteristiche e della loro composizione obiettivamente discernibili. La distinzione richiesta dal testo della tariffa doganale deve potersi mettere in pratica da parte delle autorità nazionali nell'adempimento del loro dovere di controllo e non deve comportare un'attrezzatura complessa o spese irragionevoli.

Il controllo sulla produzione di preparazioni foraggere effettuato all'estero nell'azienda del produttore non basta per conseguire tali scopi: può servire come prova solo qualora si possa esser certi dell'identità delle merci importate e controllate; orbene, ciò avviene solo eccezionalmente.

Ove l'analisi della preparazione foraggera importata, effettuata dall'ufficio doganale servendosi dei campioni da esso prelevati, risolva il problema dell'identità delle merci controllate e di quelle importate, rimane tuttavia impossibile effettuare un'analisi quantitativa di questi campioni che consenta di conoscere con sufficiente certezza la percentuale esatta dei diversi prodotti lattiero-caseari ch'essi contengono.

Per il regime dei prelievi riscossi all'importazione da paesi terzi, questo problema è stato risolto nel senso che, pur se la nomenclatura della tariffa doganale fa una distinzione in funzione del tenore in peso di prodotti lattiero-caseari, gli uffici doganali possono effettuare tale distinzione grazie alla fissazione del tenore in peso determinante, ottenuto da un calcolo forfettario a posteriori, basato sul tenore di lattosio del mangime, rivelato dall'analisi (art. 11 del regolamento n. 823/68 e regolamento n. 1216/68). Questa fissazione forfettaria è sufficiente per raggiungere gli scopi della compensazione dei prezzi che i prelievi perseguono; essa offre agli uffici doganali ed agli importatori il vantaggio della classificazione doganale e del calcolo degli importi che vanno riscossi, certi, semplici ed uniformi.

Nessuna espressa disposizione è stata adottata onde delimitare nella stessa guisa i diversi mangimi di cui alla voce doganale 23.07.B.I.a), ai fini della compensazione monetaria. Considerazioni di certezza del diritto e d'applicazione uniforme del diritto inducono cionondimeno a non effettuare la loro classificazione doganale nel settore della compensazione monetaria in maniera diversa da quello dei prelievi; la mancanza di migliori possibilità d'analisi e di controllo d'altronde non lasciano in pratica altra scelta.

Gli interessi e le difficoltà materiali che pesano nell'ambito della compensazione monetaria non sono fondamentalmente diversi da quelli che esistono nel settore dei prelievi. I regolamenti che contemplano gli i.c.m. usano la stessa nomenclatura usata per i prelievi. I due regimi sono messi in moto dall'importazione in uno Stato membro. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi, i prelievi vengono maggiorati o diminuiti degli i.c.m., al fine di determinare la tassa definitiva all'importazione; in questo settore, non sussistono possibilità concrete di calcolare il tenore di prodotti lattiero-caseari altrimenti che applicando il regolamento n. 823/68. La compensazione monetaria negli scambi intracomunitari non può assoggettarsi a priori ad altri criteri: la responsabilità della esatta classificazione delle merci non può venir sottratta all'ufficio doganale competente e, per determinare il tenore di prodotti lattiero-caseari, l'ufficio deve, nell'ambito delle sue possibilità, basarsi sulle caratteristiche e sulla composizione delle merci presentate all'importazione. Non è affatto compatibile con la finalità dell'applicazione uniforme del diritto comunitario il determinare il tenore di prodotti lattiero-caseari delle medesime merci in maniera diversa negli scambi tra gli Stati membri e negli scambi coi paesi terzi.

Il diritto comunitario non ostava quindi, nel 1975, a che gli uffici doganali tedeschi calcolassero, applicando forfettariamente un coefficiente al tenore di lattosio, il tenore di prodotti lattiero-caseari di una preparazione foraggera di cui alla voce doganale 23.07.B.I.a) ai fini del calcolo della compensazione monetaria negli scambi coi Paesi Bassi. Questa concezione, che risponde a necessità pratiche, veniva pure adottata dal Comitato per la nomenclatura della TDC.

b) Al fine di garantire la certezza del diritto nonché l'applicazione uniforme del diritto comunitario, è auspicabile, non solo che gli uffici doganali d'uno Stato membro trattino la medesima merce nella stessa guisa all'importazione da un paese terzo ed all'importazione da altri Stati membri, ma anche che gli uffici doganali dei diversi Stati membri classifichino la medesima merce in maniera uniforme all'importazione e all'esportazione. La Commissione non è ancora riuscita ad ottenere che ciascuno Stato membro riconosca obbligatoriamente la classificazione doganale effettuata in un altro Stato membro. Allo stato attuale delle cose, ciascuno Stato membro rimane competente a decidere circa l'esattezza della classificazione doganale dei prodotti importati nel proprio territorio od esportati dal proprio territorio.

III — La fase orale

La Milchfutter, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Peter Kalbe, hanno svolto osservazioni orali all'udienza dell'11 maggio 1978.

L'attrice sostiene che è opportuno tener conto, riguardo alla causa principale, della sentenza di questa Corte 3 maggio 1978, nella causa 131/77, *Milac*, in cui si è affermato che l'art. 1 del regolamento n. 539/75 è invalido nella parte

in cui fissa importi compensativi da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere; ne risulta, perlomeno, che il tenore più elevato di lattosio del siero di latte in polvere non può essere preso in considerazione ai fini della classificazione doganale delle preparazioni foraggere a base di prodotti lattiero-caseari.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 giugno 1978.

In diritto

1 Con ordinanza 29 settembre 1977, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 1978, il Finanzgericht di Münster ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali relative, in particolare, all'interpretazione del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823, «che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» (GU n. L 151, pag. 3), e del regolamento della Commissione 9 agosto 1968, n. 1216, «che determina il metodo per la constatazione del tenore in lattosio degli alimenti composti per animali importati in provenienza dai paesi terzi» (GU n. L 198, pag. 13), in relazione all'applicazione della sottovoce doganale 23.07.B.I.a), nn. 3-4 della TDC.

2 Dall'ordinanza di rimessione risulta che l'attrice nella causa principale importava in Germania dai Paesi Bassi, nel periodo gennaio-marzo 1975, diverse partite di preparazioni foraggere rientranti nella sottovoce doganale 23.07.B.I.a);

la merce veniva dichiarata, ai fini del versamento degli importi compensativi monetari, come appartenente al n. 3 della sottovoce doganale 23.07.B.I.a), caratterizzato da un tenore di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % del peso;

3 l'amministrazione doganale tedesca, in considerazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 823/68, a termini del quale «il tenore in prodotti lattiero-caseari dei prodotti appartenenti alla sottovoce ex 23.07 B viene determinato applicando il coefficiente 2 al tenore in lattosio, per 100 chilogrammi del prodotto in causa», classificava la merce sotto il n. 4 dell sottovoce 23.07.B.I.a), caratterizzato da un tenore in peso di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % e soggetto ad un importo compensativo più elevato di quello contemplato per il n. 3;

4 l'attrice nella causa principale contestava detta classificazione, assumendo che il coefficiente fissato dal regolamento n. 823/68, per il fatto di figurare in un regolamento relativo al calcolo dei prelievi sui prodotti provenienti da paesi terzi, non va applicato nel settore degli scambi intracomunitari;

poiché, a suo parere, non va applicato il criterio di calcolo di cui all'art. 11 del regolamento n. 823/68, la merce dev'essere classificata in funzione del suo tenore effettivo di prodotti lattiero-caseari, inferiore in peso al 75 %, e quindi sotto il n. 3 della sottovoce 23.07.B.I.a);

5 è nell'intento di risolvere questo problema, che il Finanzgericht ha sottoposto a questa Corte quattro questioni, in questi termini:

«1. Se l'ammontare degli importi compensativi monetari da riscuotere su preparazioni foraggere (voce 23.07 B.B.I) 3 oppure voce 23.07B.I.a) 4 della TDC) importate nella Repubblica federale di Germania dai Paesi Bassi nel periodo gennaio-marzo 1975 andasse determinato in funzione del «tenore in prodotti lattiero-caseari» risultante dall'applicazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823 (GU n. L 151, pag. 3), e dell'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 9 agosto 1968, n. 1216 (GU n. L 198, pag. 13).

2. In caso di soluzione negativa della questione sub 1): Se si debba tener conto del tenore "effettivo" di prodotti lattiero-caseari.

3. In caso di soluzione affermativa della questione sub 2: Se il diritto comunitario stabilisca il metodo da usare per l'accertamento del tenore effettivo di prodotti lattiero-caseari.

4. Se, nell'ambito del sistema degli importi compensativi monetari, la classificazione doganale operata dallo Stato membro esportatore sia vincolante per lo Stato membro importatore.»

Sulla 1ª, 2ª e 3ª questione

6 Le questioni sollevate vanno risolte alla luce del regolamento che costituisce la base e fissa i limiti dell'istituzione degli importi compensativi, cioè il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazioni delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106, pag. 1);

7 a termini dell'art. 1, di detto regolamento, gli Stati membri sono autorizzati

«a) a riscuotere all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi,

b) a concedere all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi,

importi di compensazione per i prodotti determinati in appresso ed alle condizioni sotto indicate.»;

il n. 2 dello stesso articolo precisa che dette disposizioni si applicano tanto ai «prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli» quanto ai «prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui sopra e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati»;

8 queste disposizioni comportano quindi il rinvio globale alle norme relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli per quanto riguarda la determinazione dei «prodotti» soggetti al sistema degli importi compensativi monetari;

è quindi nei regolamenti relativi all'organizzazione dei diversi mercati agricoli e, nella fattispecie, nelle disposizioni relative all'organizzazione del mercato lattiero-caseario, che vanno ricercate le norme che disciplinano la determinazione dei prodotti soggetti al sistema degli importi compensativi, restando inteso che i prodotti di cui trattasi vengono definiti in funzione delle voci e sottovoci della TDC, richiamate tanto dai regolamenti agricoli quanto dai regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari, come il regolamento della Commissione n. 539/75 (GU n. L 57, pag. 2), vigente all'epoca dei fatti che sono all'origine della causa principale;

9 di fronte a questo rinvio generale, non si può escludere l'applicazione, per quanto riguarda una determinata merce, d'un criterio di classificazione specifico quale quello di cui all'art. 11 del regolamento n. 823/68, né del regolamento della Commissione n. 1216/68;

un'eccezione del genere non può giustificarsi con la considerazione che le predette disposizioni sarebbero state istituite nel solo intento di disciplinare gli scambi coi paesi terzi, dal momento che il rinvio di cui all'art. 1, del regolamento n. 974/71 ha per l'appunto lo scopo di rendere applicabili al sistema degli importi compensativi monetari il complesso delle determinazioni relative ai prodotti considerati, ivi comprese quelle che sono state concepite al fine degli scambi extracomunitari, dato che tali disposizioni fanno parte integrante delle «organizzazioni comuni di mercato» contemplate dal regolamento di cui trattasi;

10 va del pari disatteso l'assunto dell'attrice nella causa principale relativo al carattere, a suo avviso, protezionistico, del coefficiente fissato dall'art. 11 del regolamento n. 823/68, dato che, secondo il sesto considerando di detto

regolamento, questo coefficiente non ha altro scopo se non quello di valorizzare, nei miscugli foraggeri composti di cereali e di prodotti lattiero-caseari, gli ingredienti lattiero-caseari, in ragione del fatto che essi hanno «un'influenza sensibilmente maggiore sulla costituzione del prezzo di costo di quanto non lo abbiano i componenti cerealicoli»;

11 infine, non si può nemmeno trarre spunto dalle disposizioni e dalla struttura del regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1463, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 146, pag. 1), dato che detto regolamento — conformemente a quanto stabilisce l'art. 6 del regolamento n. 974/71, che ne costituisce la base — determina soprattutto le modalità d'applicazione finanziarie ed amministrative del sistema degli importi compensativi;

stando così le cose, detto regolamento non poteva modificare l'art. 1 del regolamento n. 974/71 per quanto riguarda la determinazione dei prodotti soggetti agli importi compensativi monetari e la classificazione di questi nelle categorie della TDC;

ne consegue che l'art. 6 del regolamento n. 1463/73, invocato dall'attrice nella causa principale, non ha altra funzione se non quella di collegare il versamento degli importi compensativi monetari alle altre operazioni che si svolgono alla frontiera in forza della tariffa doganale e delle normative in materia agricola, negli scambi coi paesi terzi, mentre gli artt. 7 e 15 contengono, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, un certo numero di disposizioni specifiche, di natura finanziaria o amministrativa, che sono irrilevanti per la classificazione delle merci ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari;

non si può, quindi, trarre spunto da un'asserita lacuna nel regolamento n. 1463/73, dal momento che il richiamo, di cui all'art. 1 del regolamento di base n. 974/71, alle organizzazioni comuni di mercato ed il rinvio di queste alle voci della TDC costituiscono un insieme giuridico completo, che consente di determinare la classificazione delle merci al fine dell'applicazione degli importi compensativi monetari;

12 queste deduzioni vengono corroborate dalla considerazione che, salvo espressa disposizione, è inopportuno che le voci della TDC si applichino in modo diverso per il medesimo prodotto, a seconda che si tratti della riscossione dei dazi doganali, dell'applicazione del regime delle organizzazioni comuni di mercato o di quello degli importi compensativi monetari;

13 la prima questione va quindi risolta nel senso che il metodo di calcolo del tenore di «prodotti lattiero-caseari», risultante dall'applicazione dell'art. 11,

n. 1, del regolamento del Consiglio n. 823/68 è determinante per l'ammontare degli importi compensativi monetari che devono esser riscossi sulle preparazioni foraggere di cui alle voci doganali 23.07.B.I.a) 3 o 23.07.B.I.a) 4 della TDC, importati dai Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania, nel periodo gennaio-marzo 1975.

14 Stando così le cose, è superfluo risolvere la 2ª e la 3ª questione.

Sulla 4ª questione

15 Con la quarta questione si chiede se, nell'ambito del sistema degli importi compensativi monetari, la classificazione doganale operata dallo Stato membro esportatore sia vincolante per lo Stato membro importatore;

dal fascicolo risulta che detta questione è stata sollevata in considerazione della circostanza che, stando a quanto sostenuto dall'attrice nella causa principale, la merce di cui trattasi, originaria dei Paesi Bassi, è stata classificata dalle autorità olandesi nella voce doganale 23.07.B.I.a) 3, al fine dell'attribuzione degli importi compensativi all'esportazione, mentre l'amministrazione doganale tedesca ritiene ch'essa appartenga alla sottovoce 23.07.B.I.a) 4.

16 Non sussisteva, allo stato del diritto comunitario all'epoca della controversia, alcun vincolo per le autorità competenti d'uno Stato membro d'accettare la classificazione doganale effettuata, per una determinata merce, in un altro Stato membro;

stando così le cose, l'amministrazione doganale del paese d'importazione era libera di determinare la classificazione doganale d'una merce, qualora ritenesse che questa, nel paese d'esportazione, fosse stata classificata in modo non conforme alle disposizioni comunitarie vigenti;

17 la quarta questione va quindi risolta nel senso che, nell'ambito del sistema degli importi compensativi monetari, la classificazione doganale effettuata dallo Stato membro esportatore non era vincolante, all'epoca della controversia, per lo Stato membro importatore.

Sulle spese

18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Münster, con ordinanza 29 settembre 1977, dichiara:

1° **Il criterio di calcolo del tenore di «prodotti lattiero-caseari», risultante dall'applicazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823, «che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», è determinante per l'ammontare degli importi compensativi monetari da riscuotere sulle preparazioni foraggere di cui alle voci doganali 23.07.B.I.a) 3 oppure 23.07.B.I.a) 4 della TDC, importate dai Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania nel periodo gennaio-marzo 1975.**

2° **Nell'ambito del sistema di compensazione monetaria, la classificazione doganale effettuata dallo Stato membro esportatore, all'epoca della controversia, non era vincolante per lo Stato membro importatore.**

Sørensen Pescatore Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 luglio 1978.

Il Cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente della Seconda Sezione

M. Sørensen